PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

3.6.2005 PE 359.913v01-00

EMENDAMENTI 118-133

Progetto di parere **(PE 357.887v01-00)**
di Viktória Mohácsi
Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Proposta di direttiva (14203/2004 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 118
Considerando 9

(9) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano ***le discriminazioni***.	(9) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano ***tutte le forme di discriminazione***.

Or. fr

Motivazione

E' necessario precisare che tutte le forme di discriminazione sono vietate dalla presente direttiva.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 119
Considerando 14

(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.	(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri ***durante tutta la procedura di esame della domanda di asilo e di decisione che ne deriva.***

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri devono tener conto degli interessi del minore durante tutta la procedura di esame della domanda di asilo, in modo da prendere disposizioni adeguate per quanto riguarda l'accesso alle procedure, la comunicazione con le autorità competenti, l'alloggio del minore ecc. Inoltre, al momento di decidere se concedere o meno l'asilo le autorità competenti devono prendere in considerazione l'interesse superiore del minore.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 120
Considerando 21

(21) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi	(21) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e***, in particolare, del rispetto delle norme di diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali e alla protezione dei rifugiati, e*** se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati

al suo caso.	motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

Or. fr

Motivazione

Il rispetto, da parte del paese terzo, delle norme di diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali e alla protezione dei rifugiati deve figurare tra i criteri fondamentali della valutazione volta a designare un paese terzo come paese sicuro (cfr. allegato II della presente direttiva).

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 121
Considerando 22

(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si ***può ragionevolmente presumere*** che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.	(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si ***ha la certezza che un altro paese qualificato come sicuro*** proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la certezza che un altro paese qualificato come sicuro

proceda all'esame della domanda d'asilo o accordi una protezione sufficiente, prima di decidere di non esaminare a fondo una domanda. Il testo così com'è proposto dal Consiglio dà luogo a molta incertezza.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 122
Considerando 23

(23) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se ***si può ragionevolmente prevedere*** che il richiedente, per un legame con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.	(23) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se ***si ha la certezza*** che il richiedente, per un legame con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la certezza che un altro paese qualificato come sicuro proceda all'esame della domanda d'asilo o accordi una protezione sufficiente, prima di decidere di non esaminare a fondo una domanda. Il testo così com'è proposto dal Consiglio dà luogo a molta incertezza.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 123
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. La presente direttiva si applica senza alcuna forma di discriminazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del trattato CE e delle convenzioni internazionali relative ai diritti

dell'uomo e alla protezione dei rifugiati.

Or. fr

Motivazione

La presente direttiva deve essere applicata dagli Stati membri, tenendo conto del principio di non discriminazione così come figura all'articolo 13 del trattato CE e nelle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e alla protezione dei rifugiati.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 124
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi per cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;	b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo ***sotto il profilo civile, giuridico e politico, e soprattutto circa il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*** e, ove occorra, nei paesi per cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

Or. fr

Motivazione

L'esame delle domande di asilo va fatto sulla base di informazioni che consentano di valutare la situazione esistente nel paese di origine del richiedente sotto il profilo civile, politico e giuridico, ivi compreso il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'ottenimento di queste informazioni deve consentire all'autorità competente di decidere in modo oggettivo e imparziale.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 125
Articolo 15, paragrafo 5, lettera a)

Non riguarda il testo italiano

Or. fr

Emendamento presentato da Viktória Mohácsi

Emendamento 126
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo.	1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo. ***Ove occorra, sono consentite deroghe solo per:***
	a) verificare l'identità;
	b) trattare i casi in cui i rifugiati o i richiedenti asilo abbiano distrutto i loro documenti di viaggio e/o di identità o abbiano utilizzato documenti falsi per trarre in inganno le autorità dello Stato in cui intendono chiedere asilo;
	c) proteggere la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

Or. en

Motivazione

Si vedano le linee guide rivedute dell'UNHCR concernenti i criteri e le disposizioni riguardanti il trattenimento dei richiedenti asilo, le quali prevedono possibilità derogatorie dalla regola generale in base alla quale occorrerebbe evitare di trattenere i richiedenti asilo e consentire di ricorrere a questa misura solo in caso estremo. Inoltre, così come si evince dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Amuur vs Francia, è necessario precisare chiaramente i motivi per trattenere il richiedente asilo.

Emendamento presentato da Viktória Mohácsi

Emendamento 127
Articolo 17, paragrafo 2

2. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.	2. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono***:***

a) affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale***;***

b) il richiedente asilo abbia accesso all'assistenza giuridica, medica e sociale;

c) il richiedente asilo sia informato con tempestività e in una lingua a lui/lei comprensibile sui motivi per cui è stato/stata trattenuto/trattenuta;

d) il richiedente asilo abbia il diritto a ricevere visite da parte di rappresentanti legali, rappresentanti dell'UNHCR e di altre organizzazioni che lavorano in modo specifico con i richiedenti asilo.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è di garantire che non venga violato l'articolo 31 della Convenzione del 1951 e che ci sia compatibilità con i requisiti che l'ECHR e l'ICCPR hanno stabilito per quanto riguarda la "legalità" delle misure privative della libertà. Per quanto riguarda la lettera b), cfr. causa Amuur vs Francia 0019776/92, 1996-III, n. 11, del 25 giugno 1996. La lettera c) fa invece riferimento all'articolo 5, paragrafo 2 dell'ECHR, in virtù del quale chiunque sia arrestato dev'essere informato tempestivamente, in una lingua a lui comprensibile, dei motivi del suo arresto e del capo di imputazione a suo carico.

La lettera d) fa riferimento alle linee guida rivedute dell'UNHCR concernenti i criteri e le disposizioni riguardanti il trattenimento dei richiedenti asilo.

Emendamento presentato da Viktória Mohácsi

Emendamento 128
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. In caso di trattenimento, sono previste deroghe per quanto riguarda:

a) i minori, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo;

b) i sopravvissuti alle torture o a violenze sessuali e le persone traumatizzate.

Or. en

Motivazione

La lettera a) è in linea con la Convenzione sui diritti del fanciullo che all'articolo 37 lettera b) recita: "l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile".

La lettera b) fa riferimento alle linee guide rivedute dall'UNHCR e in particolare alla linea guida n. 7 riguardante la detenzione di persone vulnerabili.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 129
Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'applicazione del paragrafo 4 per motivi umanitari e in particolare in caso di tratta di essere umani o in situazioni politiche o per motivi riconducibili al diritto pubblico internazionale.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero prevedere deroghe all'applicazione del paragrafo 4 che prevede che la domanda di asilo può essere oggetto di una procedura di esame prioritario o accelerato, soprattutto per considerazioni di ordine umanitario, politico o per motivi riconducibili al diritto pubblico internazionale. Le stesse disposizioni sono del resto previste all'articolo 35 bis, paragrafo 4 della presente direttiva.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 130
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;	a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale ***conformemente alle disposizioni del diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo e alla protezione dei rifugiati;***

Or. fr

Motivazione

Per qualificare un paese terzo come paese sicuro è assolutamente indispensabile prendere in considerazione il modo in cui sono applicate le disposizioni del diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo e alla protezione dei rifugiati nel paese interessato.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 131
Articolo 30 bis, paragrafo 2, parte introduttiva

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono ***in genere*** sottoposte a:	In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono sottoposte a:

Or. fr

Motivazione

Per designare un paese terzo come paese d'origine sicuro, uno Stato membro deve assolutamente assicurarsi che il paese terzo interessato non perpetri atti di persecuzione, la tortura o trattamenti o pene disumane o degradanti.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 132
Articolo 30 bis, paragrafo 4

4. Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.	4. Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, ***il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,*** l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri devono tener conto degli interessi del minore durante tutta la procedura di esame della domanda di asilo, in modo da prendere disposizioni adeguate per quanto riguarda l'accesso alle procedure, la comunicazione con le autorità competenti, l'alloggio del minore ecc. Inoltre, al momento di decidere se concedere o meno l'asilo le autorità competenti devono prendere in considerazione l'interesse superiore del minore.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 133
Articolo 35 bis, paragrafo 4

4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement" ai sensi della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.	4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement" ai sensi della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari, ***ivi comprese le situazioni di tratta degli essere umani,*** o politici o di diritto internazionale.

Or. fr

Motivazione

Le vittime della tratta degli esseri umani spesso entrano in un paese in modo illegale attraverso le filiere dell'immigrazione clandestina e non è raro che i paesi di transito della tratta facciano parte dei paesi qualificati come sicuri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prevedere misure che consentano di esaminare in modo completo le domande di asilo delle vittime di questa grave forma di criminalità.